



STATUTO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

“GIOVANI PER L'UMANITÀ”

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. L'anno 2021, addì 27 del mese di novembre è costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione promozione sociale “Giovani Per l'Umanità” con sede legale a Venezia, in Via Cappuccina n. 72/A.
2. È un'associazione apartitica, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, che svolge attività di promozione sociale e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali.
3. L'associazione ha durata illimitata.
4. Il consiglio direttivo può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni, senza necessità di una deliberazione assembleare. Il mutamento di sede non comporta modifica allo statuto, ma è obbligatorio la comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Finalità dell'associazione)

L'associazione si propone di raggiungere le seguenti finalità:

1. Sensibilizzare i membri dell'associazione ai principi di legalità, volontariato sociale, cittadinanza attiva e partecipazione sociale;
2. Assicurare una formazione qualificata della leadership dell'associazione a pari passo con lo sviluppo associativo;
3. Sensibilizzare e responsabilizzare genitori sui temi della genitorialità, dell'educazione e della prevenzione per una migliore coesione familiare;
4. Sensibilizzare e collaborare con le istituzioni per rimuovere gli ostacoli all'integrazione dei cittadini stranieri;
5. Instaurare rapporti e scambi con appartenenti alle diverse confessioni religiose favorendo la cultura del dialogo, della convivenza e della collaborazione;
6. Attuare iniziative di interesse culturale e sociale tesi a favorire l'educazione e la formazione umana dei giovani e dei cittadini al rispetto della libertà religiosa e dei diritti umani basilari, la cura e la tutela dell'ambiente e della pace civile;
7. Promuovere tutte quelle iniziative idonee al proficuo impiego del tempo libero dei propri associati;
8. Promuovere la formazione a tutti i livelli: dal recupero scolastico alla formazione permanente, nei campi dell'informatica e delle scienze, delle lingue straniere e delle materie umanistiche e giuridiche, al fine di facilitare l'inserimento dei cittadini nel mercato del lavoro e nella società italiana;
9. Organizzare e partecipare a seminari, convegni, concerti, eventi e manifestazioni, fiere, mercati con l'intento di raccogliere fondi che vanno reinvestiti nelle attività istituzionali e culturali in Italia e all'estero;



10. Promuovere tra i giovani e realizzare insieme a loro iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione nell'ambito dell'alcolismo, della tossicodipendenza e delle malattie sessualmente trasmissibili;
11. Sensibilizzare le istituzioni, la società civile e l'opinione pubblica sui problemi quali la xenofobia, le libertà religiose e dei diritti di cittadinanza in una società sempre più plurale;
12. Fornire attività di mediazione linguistico-culturale alle scuole, alle aziende ospedaliere, agli istituti di detenzione e a tutte le istituzioni pubbliche e private che ne fanno richiesta;
13. Promuovere e gestire organi di informazione (giornali, riviste) su carta stampata, radio, TV, web per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
14. Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri per i soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
15. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Art. 3 (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali disposizioni e regolamenti interni;
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo;
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e allegare alla sua domanda copia di un documento d'identità in corso di validità;
4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento;
5. I soci possono essere Fondatori, Ordinari, Onorari, Soci Sostenitori e Minorenni;
6. Soci Fondatori: sono soci fondatori tutte le persone fisiche risultanti dall'atto costitutivo e quelli nominati entro tre mesi dalla costituzione formale dell'Associazione;
7. Soci Ordinari: sono soci ordinari tutte le persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età, a cui è stata accolta la domanda di adesione all'Associazione e che sono in regola con il pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea generale;
8. Soci Onorari: il consiglio direttivo può nominare quali soci Onorari, esentati dal pagamento della quota associativa annuale, tutti coloro che si sono distinti per particolari meriti sociali, culturali, morali e civili, e contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari;
9. Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale di libera scelta, alle iniziative ed ai servizi offerti



dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori.

10. Soci Minorenni: sono i soci che vogliono aderire all'Associazione senza avere compiuto 18 anni. Essi non pagano la quota associativa, possono essere ammessi all'assemblea generale in qualità di uditori ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali dell'Associazione. Per la loro adesione all'Associazione occorre il consenso scritto di almeno uno dei genitori.
11. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 (Diritti e Doveri dei Soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
3. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. Hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; gli associati dell'associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5 (Recesso ed Esclusione del Socio)

1. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, esprimere la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello del quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della dichiarazione di recesso.
2. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica dei provvedimenti di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

- 
3. I soci ordinari, in assenza del regolare pagamento protratto per 3 (tre) mesi della quota associativa, sono soggetti alla valutazione del Consiglio Direttivo che potrà decretare la loro esclusione dalla qualità di socio.
 4. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può rivolgersi all'Assemblea dei Soci per ulteriori chiarimenti e/o provvedimenti.

Art. 6 (Organi Sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Organo di Controllo, Organo di Revisione e i Dipartimenti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 7 (Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da pubblicare nella bacheca della sede legale o inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'orario per la prima e la seconda convocazione, la sede e l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta della metà del Consiglio Direttivo. In tale caso, il Presidente è tenuto ad adempiere a questa richiesta entro 10 (dieci) giorni successivi.
3. L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria: è straordinaria quella convocata dal Consiglio Direttivo per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci:

1. elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
2. fissa l'importo della quota sociale annuale;
3. decide sui ricorsi presentati dai soci in caso di espulsione nonché dagli aspiranti soci in caso di mancata ammissione;
4. approva gli eventuali regolamenti proposti dal consiglio direttivo e delibera in merito a tutte le questioni che il Presidente e/o il consiglio direttivo riterrà necessari sottoporre alla propria approvazione;
5. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
6. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
7. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
8. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
9. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
10. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 9 (Validità Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega; le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle quando l'Assemblea ritenga opportuno il voto segreto. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza 3/5 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza assoluta.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Art. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale controfirmati contemporaneamente dal Segretario e dal Presidente;

Art. 11 (I Dipartimenti)

I dipartimenti previsti dal presente Statuto sono i seguenti:

1. Formazione e lavoro
2. Famiglia e attività giovanili
3. Sport e svago
4. Comunicazione e relazioni con il pubblico
5. Servizi sociali
6. Arte e cultura
7. Immigrazione

Essi sono rappresentati dai rispettivi capi dipartimento, i quali possono svolgere, nell'ambito della loro competenza, tutte le attività necessarie, previa autorizzazione scritta dal Presidente.

Art. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di undici componenti ed un minimo di cinque, compreso il Presidente. Ha durata pari a 3 (tre) anni, ed è rieleggibile. L'assemblea del Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 (I compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci;
2. amministra l'associazione;
3. attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
4. redige e presenta il rapporto annuale sull'attività dell'associazione;

- 
5. delibera in merito alle domande di adesioni all'Associazione, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 6. decide sulle controversie tra soci dell'associazione;
 7. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 8. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 9. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 10. ha il compito di vigilare sull'osservanza dello statuto, sul buon andamento dell'amministrazione dell'Associazione con riferimento ai criteri di redazione del bilancio e alla regolarità delle operazioni amministrative;
 11. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 12. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 13. ha il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili salvo il ricorso al giudice ordinario.

Art. 14 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per 5 (cinque) anni e cessa per scadenza del mandato oppure per dimissioni volontarie, e in caso di impossibilità, inabilità fisica e/o mentale, di svolgere i compiti previste dallo statuto. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 15 (I compiti del Presidente)

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- 2) rappresenta in giudizio l'Associazione;
- 3) presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea;
- 4) convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- 5) è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- 6) cura i rapporti con gli Enti;
- 7) firma gli accordi o contratti di ogni natura;
- 8) propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- 9) assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Consiglio Direttivo, qualsiasi provvedimento favorevole all'Associazione;
- 10) nomina i rappresentanti delle sedi distaccate dell'Associazione;
- 11) provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- 12) cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse dell'Associazione;
- 13) promuove e cura gli indirizzi organizzativi ed amministrativi dell'Associazione, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- 14) nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo un vice Presidente, il quale sostituisce in ogni Sua attribuzione qualora Questi sia assente e/o impossibilitato nell'esercizio delle Sue funzioni.
- 15) nomina il Segretario;

- 
- 16) nomina il Vice-Segretario, il quale sostituisce il Segretario in ogni Sua attribuzione qualora Questi sia assente e/o impossibilitato.
 - 17) nomina il tesoriere;
 - 18) nomina un Consigliere;
 - 19) nomina i rappresentanti dei vari dipartimenti previsti dal presente Statuto.
 - 20) conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno.

Art. 16 (Elezione Organi Sociali)

Le elezioni degli organi sociali devono svolgersi nella seguente maniera:

- 1) Le candidature devono essere affisse nella bacheca dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea generale dei soci e pubblicati nella sede dell'Associazione.
- 2) Sono ammessi alla candidatura del Consiglio Direttivo i soci:
 - a) in regola con il pagamento della quota associativa;
 - b) presente nelle assemblee almeno in 70% delle occasioni;
 - c) essere iscritti da almeno quattro anni;
 - d) non aver riportato condanne penali definitive.
- 3) È ammesso alla candidatura alla presidenza il socio:
 - a) in regola con il pagamento della quota associativa;
 - b) presente nelle assemblee almeno in 80% delle occasioni;
 - c) essere iscritto da almeno quattro anni;
 - d) non aver riportato condanne penali definitive;
 - e) avere un titolo di studio in Italia pari o superiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- 4) I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti in base alla quantità di voti ricevuti a loro nome, fino all'esaurimento dei posti disponibili. In caso di pareggio, sarà eletto il candidato più anziano.
- 5) Il Presidente verrà eletto qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non verificasse, il giorno stesso sarà svolto il ballottaggio tra i candidati con il maggior di voti ottenuto, e il Presidente sarà il candidato avente il maggior numeri di voti risultante dal ballottaggio.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 (Risorse Economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
3. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 (Rendiconto Economico-Finanziario)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 22 (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) il libro dei soci sostenitori, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data di richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 24 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Seguno le firme dei soci:

Sig. HOWLADER PRACE x Howlader

Sig. SAMRAT ABDULLAH BIN x Samrat

Sig. REZA SHAFI x Shofi Reza

Sig. SOUDLAFI ALFAHAD x Saudy Alfahad

Sig. HAQUE NAZMUL x Haque Nazmul

Sig. RAHMAN WABADUR x Rahman

Sig. ALI AFSAL - Ali Afsal

Sig. HOSSAIN AFTAB Hossain